

**Audizione Terna su AC. 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»**

Camera - Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente, territorio e lavori pubblici

ROMA, 17 Giugno 2021

- Gli investimenti infrastrutturali nel sistema elettrico di trasmissione nazionale costituiscono un driver fondamentale per lo sviluppo del sistema Paese e il rilancio dell'economia e per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti al 2030 dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- La Transizione Ecologica e gli obiettivi del Green New Deal e del PNRR prevedono un incremento della quota di Energie Rinnovabili, annunciato fino a 70 GW di capacità installata di rinnovabili entro il 2030 (il PNIEC ne prevedeva 40 GW) e il relativo potenziamento delle infrastrutture elettriche necessarie per accogliere l'aumento della produzione rinnovabile e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi.
- **Il Piano industriale 2021-2025 di Terna prevede complessivamente investimenti in Italia per 8,9 miliardi di euro (+20% rispetto al piano precedente e +120% rispetto al Piano industriale 2017-2021), finalizzati all'integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e all'incremento della sicurezza e della resilienza del sistema elettrico.**
- È un piano estremamente sfidante, teso a permettere il raggiungimento dei target di decarbonizzazione, per la cui realizzazione è fondamentale **assicurare la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi degli investimenti sul territorio.**

# La semplificazione a supporto degli investimenti infrastrutturali

- ✓ Il DL 77/2021 (cd. Semplificazioni), rappresenta uno strumento molto importante, nella fase di rilancio del Paese, per consentire l'accelerazione delle opere strategiche per la transizione ecologica e per la ripresa economica post Covid-19.
- ✓ Il Decreto Legge interviene con interventi importanti di semplificazione e accelerazione delle procedure con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale e al Permitting attraverso:
  - **Individuazione di Opere, Impianti e Infrastrutture PNRR/PNIEC necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese in un apposito Allegato 1-bis del Codice Ambiente e non più demandata a DPCM attuativi.**
  - **Il riconoscimento che tali opere costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.**
  - **Istituzione della nuova Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR/PNIEC.**

Terna propone miglioramenti normativi alla Parte II del DL al fine di addivenire a

**Congruità dei Termini della VIA**  
**Semplificazione degli iter autorizzativi relativi alle Reti Infrastrutturali e alle connessioni degli Impianti FER**

### 1. CONGRUITA' DEI TERMINI PER LE INTEGRAZIONE VIA

Auspicabile **portare a 120 giorni** in luogo degli attuali 60 previsti dal DL 76/2020 **il termine massimo che l'autorità competente può concedere, quale proroga, al proponente per la predisposizione delle integrazioni e delle modifiche progettuali richieste a valle della consultazione pubblica nel procedimento di VIA.**

In tal modo si eviterebbe di azzerare tutta l'attività istruttoria svolta nel procedimento di VIA e l'archiviazione delle istanze presentate nel caso in cui il termine perentorio per il proponente risulti troppo esiguo per la complessità delle integrazioni richieste.

Il termine per fornire le integrazioni richieste dall'autorità competente è stato di recente ridotto a 20 giorni prorogabili di soli sessanta giorni. Si rende tuttavia necessario consentire una proroga più lunga perché spesso gli approfondimenti progettuali richiesti dalle amministrazioni in fase di istruttoria di VIA sono particolarmente impegnativi o esigono lo svolgimento di indagini in loco con l'affidamento di gare o modifiche significative al progetto presentato ovvero indagini ambientali (es. avifauna, vegetazione ecosistemi) che dipendono dalla stagionalità e che è molto difficile chiudere in 60 giorni.

## 2. PROROGA DELLA VIA

**Si propone di intervenire affinché il provvedimento con cui è disposta la proroga del decreto di VIA non contenga prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.**

La concessione della proroga del Decreto VIA, procedimento in cui deve valutarsi unicamente l'esistenza dei presupposti per il prolungamento dei limiti temporali di validità del provvedimento originario, non può essere soggetta ad ulteriori prescrizioni da rispettare in fase esecutiva, che sono il frutto di un riesame nel merito del progetto.

In tal senso, anche giurisprudenza della Suprema Corte conferma la tesi esposta:

*La proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha natura giuridica di provvedimento di secondo grado giacché modifica solo parzialmente il complesso degli effetti giuridici delineati dall'atto originario. In particolare, per il suo carattere parziale e limitato essa non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti a base dell'originario provvedimento né esige la ripetizione di tutte le tappe procedurali che hanno condotto all'adozione dell'atto modificato e in tali sensi la proroga si atteggia come una sorta di sanatoria o convalida dell'originario atto di conferimento delle funzioni, sì da incidere unicamente sul termine di esercizio di una facoltà o per l'adempimento di un obbligo. (Consiglio di Stato, sez. IV, 22/01/2013, n. 360)*

### 3. ESCLUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LINEE INTERRATE

Auspicabile introdurre una norma interpretativa del DPR 31/2017 che specifichi che **si considerano ricompresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'Allegato A all'articolo 2 del D.P.R. 31/2017 anche i cavi interrati per il trasporto di energia elettrica.**

La proposta interviene sul DPR 31/2017 recante *“Regolamento per l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*.

Sempre più frequentemente, in sede di variante, rinnovo o sviluppo di una linea per il trasporto di energia, quando tecnicamente possibile si procede con l'interramento, totale o parziale, della stessa per venire incontro ad esigenze di carattere ambientale, paesaggistico e di riqualificazione del territorio.

Tali interventi sono normalmente realizzati sfruttando il percorso di viabilità stradali già esistenti, soprattutto quelli meno impattanti.

**La proposta mira quindi ad esonerare le linee elettriche interrate dalle verifiche di compatibilità paesaggistica, al pari di quanto già oggi accade per numerose attività svolte nel sottosuolo, quali la posa di tubazioni o cavi interrati per altri servizi di pubblica utilità, dato l'evidente miglioramento paesaggistico che deriva dalla realizzazione di una linea in cavo interrato.** Resta ferma naturalmente, come già previsto dalla norma, ogni valutazione circa la compatibilità dell'opera con le tutele di carattere archeologico.

## 4. SEMPLIFICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONNESSIONE PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI AD IMPIANTI RINNOVABILI

**Il DL interviene all'articolo 32** sulla semplificazione dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le opere di modifica di tali impianti che comportano un incremento della potenza (repowering).

**Al riguardo si propone di applicare l'iter autorizzativo semplificato per le modifiche non sostanziali agli impianti FER anche alle opere di connessione alla Rete che**, senza alcun incremento delle aree già occupate, si dovessero rendere necessarie in conseguenza dell'aumento dell'energia prodotta dagli impianti di produzione in repowering (es. aggiunta di nuovi macchinari o stalli all'interno della stazione elettrica già presente).

La proposta mira a dare concreta attuazione all'attuale formulazione degli articoli 5 e 6-bis del D.lgs 28/2011 relativi al procedimento autorizzativo da adottarsi per la realizzazione di impianti FER e loro successive modifiche.

## 5. ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA PUBBLICA UTILITÀ

Auspicabile introdurre semplificazioni al **DPR 327/01 (Testo Unico Espropri) prevedendo una maggiore estensione al termine di proroga della pubblica utilità (da 2 a 4 anni)** dichiarata con il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di opere di grandi dimensioni, che richiedono tempi di realizzazione particolarmente lunghi, spesso dilatati da fattori terzi imprevisi ed imprevedibili.

Attualmente sono consentite proroghe ai termini di fine lavori delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di tali opere, senza un limite massimo predeterminato dalla legge, mentre la proroga della pubblica utilità incontra il termine massimo di 2 anni.

Scopo della proposta è superare il suddetto limite di 2 anni all'estensione della pubblica utilità che si è spesso rivelato insufficiente per completare tutte le operazioni necessarie.



## 6. SOSPENSIONE DELLA DURATA DELLA PUBBLICA UTILITÀ

Auspicabile inoltre modificare il DPR 327/01 (Testo Unico Espropri) consentendo **la sospensione del termine di validità della pubblica utilità per il tempo in cui il titolo che lo ha originato è temporaneamente privo di efficacia.**

Infatti, spesso i provvedimenti amministrativi in cui viene disposta la pubblica utilità di un'opera sono sottoposti ad impugnazioni in sede giudiziale ovvero ad atti amministrativi che ne sospendono l'efficacia. Tali opposizioni possono determinare l'impossibilità di dar corso ai decreti di esproprio o asservimento coattivo, propedeutici e necessari alla realizzazione dell'intervento.

La definizione di queste controversie può protrarsi per anni anche attraverso i diversi gradi di giudizio di un contenzioso amministrativo, con la conseguenza di potersi ritrovare, una volta risolta la questione circa la validità del provvedimento in via definitiva, con un termine di pubblica utilità rimasto per anni privo di efficacia e ormai scaduto.

La proposta è volta, dunque, a sospendere il termine di validità della pubblica utilità per quel lasso di tempo in cui il titolo che lo ha originato è temporaneamente privo di efficacia.

## 7. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Opportuno modificare la disciplina di svolgimento della verifica preventiva dell'interesse archeologico, nel corso dei procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture energetiche lineari come introdotta dall'art.60 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, che **ne prevede lo svolgimento nell'ambito della procedura di VIA.**

Lo **svolgimento del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico all'interno della procedura VIA, ha come effetto quello di aggravare l'efficienza del procedimento autorizzativo**, in aperto contrasto con i principi di semplificazione dell'attività amministrativa, perché fa confluire entro un'unica istruttoria **due processi in realtà “naturalmente autonomi”**, sia per quanto attiene le tempistiche che per quel che riguarda il contenuto dell'istruttoria stessa.

La proposta è volta garantire l'indipendenza del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.Lgs 50/16 (Codice dei Contratti Pubblici) dal procedimento di valutazione di impatto ambientale ex D.Lgs 152/06 (Codice Ambiente), per evitare che eventuali ritardi nell'espletamento della verifica di interesse archeologico possano inficiare il procedimento di VIA soggetto ora a termini perentori.

Appare **infine importante completare la disciplina prevedendo un termine all'approvazione del piano di archeologia preventiva presentato dal proponente da parte della soprintendenza e, a fini semplificatori, la contestuale adozione** insieme al piano del proponente anche **dell'ordine di occupazione temporanea delle aree interessate** per lo svolgimento delle attività previste.